



TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA

Sezione Esecuzioni Immobiliari

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23/2018

Oggi **9 ottobre 2024**, innanzi al dott. Assunta Gioia, sono comparsi:

avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED] per il creditore procedente
avv. [REDACTED] per la dott.ssa [REDACTED], liquidatore della procedura di liquidazione
controllata del debitore esecutato Venneri
avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED] per il debitore esecutato
E' altresì presente il professionista delegato, avv. [REDACTED]

L'avv. [REDACTED] aderisce a quanto sollevato dal delegato ritenendo operante l'art. 150 che prevede l'improseguibilità della procedura, salva diversa disposizione della legge essendo il credito azionato fondato su mutuo fondiario.

L'avv. [REDACTED] alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 22914/2024 secondo cui il privilegio fondiario è opponibile alle procedure concorsuali liquidatorie, insiste nel ricorso depositato per conto del liquidatore dott.ssa Gargano la quale intende proseguire la procedura.

L'avv. si associa alla richiesta dell'avv. [REDACTED] ed evidenzia che il creditore si è regolarmente insinuato al passivo.

L'avv. [REDACTED] nulla osserva.

L'avv. Buoncrisitano si riporta alla relazione in atti ed evidenzia che rimane da espletare un unico tentativo di vendita in relazione al quale chiede di essere autorizzata al prelievo dal conto intestato alla procedura per i necessari costi di pubblicità.

Il Giudice

Preso atto, dispone procedersi con l'ultima vendita già delegata con autorizzazione al prelievo dal conto della procedura per quanto riguarda i costi di pubblicità.

Il Giudice
dott. Assunta Gioia

